



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1663 DEL 13/11/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: DITTA OFAS S.P.A. CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DANTE ALIGHIERI N. 25 IN COMUNE DI MUSSOLENTE (VI). AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DEI PIAZZALI/COPERTURE DELLO STABILIMENTO E PER L'ATTIVAZIONE DEL RELATIVO SCARICO SU CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e comprendente, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento stabilisce, in particolare:
 1. all’art. 113 comma 1 lettera b) che le regioni disciplinano ed attuano “ *i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.*”
 2. all’articolo 124 i *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque ed in particolare con l’art. 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - la Regione Veneto ha dato attuazione all’art. 113 del D.Lgs. 152/06;
- la Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’art. 5 comma 2 lettera a) assegna alla Provincia l’esercizio delegato del controllo preventivo “autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all’art 49 lettera c) e che ai sensi dell’art. 49 lettera c punto 2 “gli impianti di depurazione gestiti da imprese

private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti” sono classificati di seconda categoria;

- con parere n. 04/0417 la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente ha approvato i nuovi criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;

Vista la richiesta di autorizzazione preventiva per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di depurazione delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali/coperture dello stabilimento e per l’attivazione del relativo scarico nello scolo intombato “Rio Giara”, presentata dalla ditta OFAS S.p.A. per il sito in via Dante Alighieri n. 25 a Mussolente (VI) e ricevuta agli atti del presente Servizio, tramite SUAP, in data 15/07/2019 (prot. n. 38682) e successivamente integrata in data 11/09/2019 (prot. n. 47876);

Dato atto che con nota provinciale prot. n. 43963 del 13 agosto 2019 è stata comunicata alla ditta, al SUAP ed a tutti gli altri soggetti interessati l’avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione, l’avvio del procedimento e l’indizione della conferenza semplificata con contestuale richiesta di integrazioni;

Vista la documentazione tecnica trasmessa da cui risulta che:

- la ditta OFAS S.p.A. si occupa di produzione di ricambi per macchine agricole e attrezzi per l’edilizia e con riferimento agli obblighi previsti dall’articolo 39 del Piano di Tutela delle Acque, l’azienda ritiene di rientrare nel comma 3 del citato articolo;
- le aree che saranno soggette all’adeguamento al PTA sia per lo stabilimento 1 che 2 sono le aree così individuate:

Area 9: area parcheggio del personale e piazzale di transito automezzi, con pesa, già pavimentata in materiale impermeabile e di estensione pari a 1.724 mq;

Area 8: area transito automezzi pesanti e area piazzale di manovra e deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi (rottami di ferro) in container coperti, già pavimentata in materiale impermeabile e di estensione pari a 2.769 mq; per una parte di tale area, di estensione pari a 868 mq, le acque meteoriche di dilavamento vengono convogliate in una vasca interrata per il riuso per le torri evaporative di raffreddamento;

Area 11a e 11b: l’area (estensione pari a 1.179 mq) di deposito macchinari e stampi (11b) e ricarica muletti (11a), attualmente sterrata, verrà pavimentata in cemento/asfalto;

Area 12: l’area (estensione pari a 1.177 mq) di deposito semilavorati, attualmente sterrata, verrà pavimentata in cemento/asfalto

Area 13: l’area (estensione pari a 874 mq) di deposito materie prime (coils), attualmente sterrata, verrà pavimentata in cemento/asfalto;

- l’**Area 10**, di estensione pari a 2.623 mq sterrata libera, di transito carrelli elevatori elettrici, la ditta ritiene non necessiti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche;
- lo stabilimento dispone di punti di emissione autorizzati con provvedimento AUA. La rete di raccolta e scarico delle acque pluviali (tetti) è attualmente gestita in parte tramite scarico diretto in canale Rio Giara, in parte tramite accumulo in vasca interrata per il riuso della risorsa acqua ai fini di raffreddamento nelle torri evaporative.

Nel progetto di adeguamento, ai fini cautelativi, l’azienda ha ritenuto di portare a trattamento anche quota parte delle acque di dilavamento del tetto dello stabilimento 1 (per una estensione complessiva pari a 805 mq). La copertura dello stabilimento 2 (edificio dove vengono svolte attività di lavorazioni meccaniche metalli), invece, ritiene non necessiti di raccolta e trattamento delle acque pluviali, che andranno pertanto in dispersione diretta. Vengono portate a trattamento anche le acque dilavanti la copertura area uffici (**area 2B**) di estensione pari a 177 mq per una impossibilità tecnica a convogliare il dilavamento a scarico diretto;

- le superfici portate a trattamento sono pertanto complessivamente pari a **8.705 mq**.
Calcolo volume di sedimentazione bacino accumulo prima pioggia:

$$V = S \times P \times Ca = 8.705 \times 5\text{m} \times 1 = 43,53 \text{ m}^3$$

Il bacino di accumulo della prima pioggia risulterà costituito da n° 1 vasca avente le seguenti caratteristiche:

lunghezza 10,50 m X larghezza 2,50 m X 2,70 m (H).

capacità utile complessiva pari a 50,00 m³

Il bacino di accumulo dovrà essere preceduto da apposito pozzetto scolmatore PSC.

Sezione di separazione oli coalescente:

n° 1 vasca di dimensioni diametro 1,50 m x 2,15 m (H) (volume di esercizio pari a 2,40 m³) corredata di apposito filtro a coalescenza

Sezione (solo in predisposizione) di filtrazione a materiale inerte ed attivo costituita da:

N° 1 Elettropompa di alimentazione

N° 1 Filtro su materiale inerte FQ (sabbia quarzifera a granulometria differenziata)

N° 1 Filtro su materiale attivo FC (carbone attivo granulare ad elevato potere adsorbente).

Dato atto che trattasi di attività che rientra nelle tipologie indicate al comma 3 dell'art. 39 delle N.T.A. del P.T.A. (nello specifico lettera d);

Vista la nota di ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. del 28/08/2019, agli atti con prot. n. 45828 del 30/08/2019, con cui informa che *“l'opera in progetto non risulta ricadere all'interno della zona di rispetto delle fonti gestite dalla scrivente, così come definita dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006”*;

Dato Atto che, ai sensi della L. 241/90, entro il termine perentorio fissato in novanta giorni non è pervenuto il nulla osta idraulico allo scarico nello scolo intombato “Rio Giara” da parte del competente Consorzio di Bonifica Brenta e la mancata comunicazione del parere espresso equivale ad assenso all'adozione del provvedimento di autorizzazione di competenza provinciale;

Dato atto che, a seguito della nota di avvio del procedimento prot. n. 43963 sopracitata, non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di competenza da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;

Considerato che si rende necessario, al fine di poter verificare l'effettivo funzionamento degli impianti, prescrivere un contatore volumetrico non manomissibile per la registrazione delle portate scaricate;

Considerato che si ritiene opportuno prescrivere la tenuta di un quaderno di manutenzione in cui registrare gli interventi di manutenzione dell'impianto di depurazione con obbligo di registrazione entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento ai fini di una maggior puntualità nella gestione dell'impianto oltre che ad una più efficace azione di controllo da parte degli Organi preposti;

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 107 del 5/11/2009, modificato ed integrato con successive D.G.R.V.;

Vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 intitolata *“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”*;

Vista la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n.37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. 633);

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di affidamento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

DETERMINA

1. **di autorizzare** la ditta OFAS S.p.A. per il sito in via Dante Alighieri n. 25 a Mussolente (VI) alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali/coperture dello stabilimento e per l'attivazione del relativo scarico nello scolo intombato "Rio Giara", come da documentazione trasmessa in data 15/07/2019 (prot. n. 38682) e successivamente integrata in data 11/09/2019 (prot. n. 47876), con le seguenti **prescrizioni**:

a) ai sensi della L.R. n. 33/85 art. 49, integrata dalla L.R. n. 15/95, l'avvio dell'impianto è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza (Provincia e ARPAV), del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori;

b) il pozzetto di campionamento, situato a valle dell'impianto di depurazione, dovrà essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), dovrà essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, idoneo per i prelievi e le misure di portata e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue;

c) dovrà essere installato a monte del pozzetto di campionamento o comunque a monte di eventuali altri apporti di acque reflue, un contatore volumetrico o sistema equivalente non manomissibile, che verrà sigillato da parte dell'Autorità di controllo. La data di installazione dovrà essere preventivamente (almeno 15 giorni prima) comunicata ad ARPAV;

d) dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:

- svuotamento periodico delle vasche di dissabbiatura/disoleatura dai residui pesanti e dagli olii, pulizia e/o sostituzione dei filtri, secondo la frequenza stabilita dal progettista/fornitore dell'impianto, al fine di garantire il sufficiente volume di accumulo, come progettualmente individuato nonché il perfetto funzionamento del depuratore;
- altri interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;
- eventuali rotture o disfunzioni del dispositivo di allontanamento delle acque di prima pioggia e/o dell'eventuale elettropompa sommergibile e la data di ripristino della funzionalità degli stessi;

- verifica periodica del contatore di scarico (con registrazione della portata rilevata).

Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;

e) la ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento piazzale **relativamente alla prima pioggia**, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. **Dovranno essere eseguite almeno 1 analisi all'anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo** e almeno per i seguenti parametri: **pH, COD, Conducibilità (facoltativa), Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Idrocarburi Totali**. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. **Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento**. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;

f) la ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, secondo le indicazioni e le prescrizioni del fornitore/progettista, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalando tempestivamente alla Provincia e all'ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;

g) lo scarico delle acque meteoriche trattate dovrà rispettare i limiti definiti in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006;

h) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

2. di avvertire che:

a) come previsto al comma 3) dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, la presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

b) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.

c) Le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e di verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.

d) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

e) L'eventuale trasferimento, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006.

3. **di informare** che il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica e igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica, della Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Operativa Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, ai quali Enti viene trasmesso il presente atto per le verifiche di competenza;
4. **di informare** altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. **di trasmettere** digitalmente il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Mussolente per gli adempimenti di competenza;
6. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell' art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 13/11/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Luisa Cogo